



**ISTITUTO COMPRENSIVO
" GIOVANNI PAOLO II "**

Viale A. Ruspoli, 80

C.F.97197210582 C.M. RMIC841006
Tel. 06/45554724 Fax: 06/52319357-60
00126 R O M A XXI DISTRETTO
E-mail rmic841006@istruzione.it

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno **09/05/16** alle ore **10,30** nel locale di Presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Paolo II" di Viale Ruspoli 80, Roma.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredato della Relazione tecnico-finanziaria del DSGA e della Relazione illustrativa del D.S. per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore...Prof. ssa Silvana GATTI

PARTE SINDACALE

RSU

Delia Micarelli

Leandro Urzetta

SINDACATI

FLC/CGIL sig.Luigi Celidonio

SCUOLA

delegata UIL/Scuola dal Segr. Gen. Massimo Albisetti

ins. Antonia Spinelli

GILDA/UNAMS//.....

CISL/SCUOLA.....//.....

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PARTE PRIMA – NORMATIVA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
- 2- Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2015/2016.
- 3- Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti qualora non lo fosse si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
- 4- Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento a seguito della stipula di un nuovo CCNL o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

- 1- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2- Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
- 3- Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
- 4- In caso di mancato accordo, si fa riferimento alla Commissione dell'art. 4 comma 4 lettera d) del CCNL del 29.11.2007.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO. CC. per quanto di competenza.

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

- 1- Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio.
- 2- Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
- 3- Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Procedure di concertazione
 - d. Informazione successiva
 - e. Interpretazione autentica, come da art. 2



Art. 5 – Rapporti fra RSU e Dirigente Scolastico


- 1- Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Qualora le componenti della RSU non si rendessero disponibili, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2- All'inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico comunica alla RSU il monte orario loro spettante per i permessi sindacali. Il Dirigente Scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi e in sede di riunione concorda con la RSU e le OO.SS. presenti le modalità e le date dei successivi incontri. In ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei tempi suindicati.
- 3- Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 6 – Contrattazione integrativa

- 1- Sono oggetto di contrattazione d'Istituto le materie previste dalle norme vigenti: legislative e contrattuali
- 2- La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art 7 – Informazione preventiva e concertazione

- 1- Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola.
 - b. Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale
 - c. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali.
 - d. Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
 - e. Utilizzazione dei servizi sociali.
 - f. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. Tutte le materie oggetto di contrattazione.
- 2- Nel rispetto della competenze degli OO. CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO. SS. firmatarie in appositi incontri l'informazione preventiva venti giorni prima delle rispettive scadenze, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
- 3- Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO. SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.
- 4- La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.



Art. 8 – Informazione successiva

- 1- Sono materie di informazione successiva:
 - a. Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto.
 - b. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
 - c. Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
- 2- La RSU e i rappresentanti delle OO. SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previsti dalla Legge 241/90 e dalla Legge 196/03.
- 3- Non costituisce violazione della normativa a protezione della privacy, in quanto prevista dai contratti in vigore, la tempestiva consegna alle RSU ed alle OO.SS. aventi titolo dei prospetti riepilogativi dell'utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica, con l'indicazione dei nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi.


CAPO II – DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

- 1- La RSU e i rappresentanti delle OO. SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato di norma nell'atrio di ciascun plesso scolastico, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
- 2- Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO. SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. A tale scopo viene corrisposta una cartellina apposta nel locale antistante la segreteria amministrativa.
- 3- La R.S.U. per l'esercizio delle proprie funzioni sindacali può usufruire, salvo casi di improrogabili esigenze, di supporti tecnici disponibili a scuola: fax- telefono -collegamento in rete.

Art. 10- Assemblea in orario di lavoro

- 1- Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
- 2- La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
- 3- Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
- 4- L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare nella stessa giornata della richiesta o per gli assenti tramite telefonata; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione nei tempi stabiliti implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
- 5- Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
- 6- Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico del plesso centrale; n° 1 unità di personale Collaboratore scolastico per il plesso che svolgerà normale attività didattica.



7- L'unità di personale ATA di cui al comma 6 è individuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi seguendo i seguenti criteri in ordine di priorità :

1) disponibilità volontaria .

2) Rotazione per ordine alfabetico partendo dalla lettera estratta in sede di contrattazione su tutto il personale ATA.

(Lettera estratta: C NELL'A.S. 13/14)

Art. 11– Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Circa i permessi sindacali si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 12 – Referendum

1- Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, La RSU può indire il referendum fra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2- Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può mettere a disposizione fino a sei ore oltre l'orario settimanale di cattedra per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti.

2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo giornaliero, o negli intervalli.

3. Nel caso sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio.

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

2. I relativi compensi sono a carico dei fondi esterni al FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.

2. Nel caso di intensificazione del lavoro di sostituzione del collega assente si considera n. 1 ora d'incentivazione per la scuola primaria e dell'infanzia e n. 1,30 per la scuola secondaria di primo grado, utilizzando il criterio della rotazione all'interno del plesso se possibile. A scelta del lavoratore le ore potranno essere effettuate oltre l'orario d'obbligo nella misura di 30 minuti.

3. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente vista la disponibilità espressa dal personale a inizio anno tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta

b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva

c. rotazione per ordine alfabetico partendo dalla lettera estratta in sede di contrattazione

4. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

5. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.



TITOLO QUARTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO PRIMO – NORME GENERALI

Art. 16 – Risorse

- 1- Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
- Stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa.
 - Stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA.
 - Stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR.
 - Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
 - Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.
 - Eventuali contributi finalizzati dei genitori.

Art. 17 - Attività finalizzate

- 1- I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la provenienza, possono essere utilizzati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 18 – Finalizzazione delle risorse del FIS


1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 19 – Criteri per la suddivisione del Fondo d'Istituto

- 1- Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 17, vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
- 2- In considerazione del trattamento previsto dall'art.1 c.332 Legge 190/2014 con il quale i coll.scolastici possono essere sostituiti solo dopo n.7 gg.consecutivi di assenza e gli Ass.Amm.vi solo quando scendono a meno di tre posti, tenuto conto anche del maggior aggravio di lavoro degli ATA, si rende necessaria una compensazione sia con un aumento dell'intensificazione che di quello dello straordinario.
- Pertanto si decide di destinare il 65% del fondo d'istituto scolastico al fondo docenti e il 35% al fondo ATA.
- Le economie dell'anno precedente rimangono assegnate alla stessa categoria di personale da cui provengono
- 3- Del fondo totale, degli oneri sono a carico dello stato e al netto degli oneri a carico del dipendente e al lordo dell'IRPEF (NETTO IRAP).
- 4- È istituito un fondo di riserva, per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili; di tali fondi va esplicitata la somma.

Art. 20– Stanziamenti

- 1) Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 18, sulla base della delibera del C.d'I., di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, vengono stabiliti i seguenti stanziamenti del fondo d'istituto:
- a. La somma necessaria per corrispondere l'indennità di direzione – quota variabile al DSGA e la quota fissa per eventuale sostituzione del DSGA per una mensilità.



6

- b. La somma necessaria per i compensi ai collaboratori del Dirigente, n. 2 unità e per le figure di presidio ai plessi (A tali docenti spettano i compensi stabiliti nel tavolo di contrattazione, in misura forfetaria annua).

La parte del FIS che il Collegio ha destinato alla flessibilità, sarà destinata per il totale importo di € 1.000,00 ai campi scuola .

- c. La somma prevista per gli incarichi aggiuntivi e per lavoro intensivo personale ATA.
d. Eventuale disponibilità da programmare per il personale A.T.A.
e. La somma prevista per il personale docente impegnato nei progetti previsti dal POF.
f. Eventuale disponibilità da programmare.
g. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale.

Art. 21– Conferimento degli incarichi

- 1) Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità.
- 2) Qualora nell'ambito di un progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti esterni, sia prevista esplicitamente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente conferirà l'incarico a tali docenti.
- 3) Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- 4) Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- 5) La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 22 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- 1- Il Dirigente Scolastico individua il personale cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive, come da piano annuale predisposto dal D.S.G.A.
- 2- Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi e/o del godimento dei recuperi compensativi.

Art. 23– Recuperi compensativi

1. Per il personale ATA possono essere disposti recuperi compensativi dello straordinario da fruirsi ripartito equamente nei periodi di Natale, Pasqua ed estate i, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un massimo del 70% del totale su base annua, salva diversa richiesta degli interessati (tranne per l'intensificazione durante l'orario di servizio per la sostituzione del collega assente).

Art. 24 – Incarichi specifici

- 1- Su proposta del DSGA, il D.S. stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici per il personale A.T.A., di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica;
- 2- Il dirigente, vista la disponibilità conferisce tali incarichi tenendo conto in particolare dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso, sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - titoli professionali certificati;
 - professionalità accertate;
 - anzianità di servizio;
 - rotazione.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 25 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 26 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 27 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.



TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 – Clausola di salvaguardia

1. Qualora, in sede di consuntivo si verificassero residui questi andranno così distribuiti: per i docenti verranno utilizzati sotto forma di flessibilità per la partecipazione ai campi scuola e ai viaggi d'istruzione e per gli ATA, per la sostituzione dei colleghi assenti.
2. Nel caso si sopravvenuta entrata verrà riaperto il tavolo della contrattazione.

Art. 29 – Retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

Art. 30– Proroga degli effetti

- 1- Gli effetti del presente contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo di istituto.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore... Prof. ssa Silvana GATTI..... 


PARTE SINDACALE

RSU

Delia Micarelli .. 


Leandro Urzetta .. 

SINDACATI

FLC/CGIL sig. Luigi Celidonio .. 

SCUOLA

delegata Uil dal segr. gen Massimo Albisetti:

ins. Antonia Spinelli .. 

TERRITORIALI

SNALS/CONFSAL

GILDA/UNAMS//.....

CISL/SCUOLA.....//.....